

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 21-4146

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria IT1170002 "Valmanera", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 127 SIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 e con D.G.R. n. 18 – 4843 del 31 ottobre 2012. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni UE 2015/2370, 2015/2369 e 2015/2374 del 26 novembre 2015.

La Regione Piemonte ha da più di 30 anni consolidato un Sistema di aree naturali protette che si fonda sull'istituzione di "enti strumentali" appositamente creati per gestire parchi e riserve naturali e conservare gli intrinseci valori di biodiversità dei territori tutelati.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale", dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*".

Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state predisposte le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituendo, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

Successivamente, con DGR 19-3112 del 04/04/2016 sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche del SIC IT1170001 "Rocchetta Tanaro", con DGR n. 21-3222 del 02/05/2016 quelle del SIC IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" e con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 quelle per i SIC IT1170002 "Valmanera" e IT1170003 "Stagni di Belangero", così come previsto dal già citato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i., necessarie alla trasformazione dei suddetti siti in Zone Speciali di Conservazione.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016 il Sito IT1170001 "Rocchetta Tanaro" è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

L'art. 41, comma 2 della l.r.19/2009 succitata, prevede che la Regione deleghi la gestione dei siti della Rete natura 2000 agli enti di gestione delle Aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree della Rete Natura 2000. Per le fattispecie territoriali non coincidenti, al comma 2 bis sono indicati prioritariamente gli Enti di gestione di Aree naturali protette quali soggetti delegabili alla gestione, sentiti gli Enti locali interessati.

Tale dettato normativo risulta coerente con le indicazioni dell'Unione Europea e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare circa l'idoneità dei soggetti delegati alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000, in considerazione dei particolari compiti che la trattazione degli stessi comporta, prima fra tutte la complessa e gravosa attività relativa alle procedure di Valutazione di Incidenza.

Ciò premesso, rilevato che i territori dei suddetti Siti ricadono nei Comuni di Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Cossombrato, Villa San Secondo, Isola d'Asti, Revigliasco d'Asti e Rocchetta Tanaro, in Provincia di Asti;

rilevato inoltre che i Siti di importanza Comunitaria oggetto della presente Deliberazione risultano essere in prossimità delle aree gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano, istituzionalmente preposto alla tutela naturalistica e, come tale, idoneo alla trattazione delle ampie problematiche caratterizzanti la biodiversità locale;

preso atto che il citato Ente di gestione, con nota del Presidente n. 765 del 28 settembre 2016, ha manifestato la propria disponibilità a esercitare la delega oggetto del presente provvedimento deliberativo, richiedendo inoltre che la Regione Piemonte provveda a formalizzare tali deleghe in tempo utile per consentire la partecipazione al bando regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 4.4.3 – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità;

vista la nota del Settore Biodiversità e Aree Naturali del 7 ottobre 2016, n. 24677/A1601A, agli Enti territoriali interessati, con la quale si comunica la volontà della Regione di delegare i SIC in oggetto all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano e si invitavano le suddette Amministrazioni a far pervenire eventuali osservazioni in merito entro la data del 14 ottobre 2016;

non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito decorso tale termine e ritenuto che per un'efficace gestione dei siti sia opportuno che il soggetto gestore sia unico per ciascun Sito;

ricordato che con la D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, la D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011, la D.G.R. n. 68-6271 del 2 agosto 2013 e la DGR n. 20-3221 del 02/05/2016 la Giunta Regionale procedeva alla delega in gestione di alcuni Siti della Rete Natura 2000; ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, di delegare la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000: IT1170002 "Valmanera", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano;

individuati come attuali strumenti gestionali le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e le Misure di Conservazione sitospecifiche sopra citate e, come strumento conoscitivo del territorio lo studio propedeutico per il Piano di Gestione del SIC "Valmanera", redatto con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l'altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'istituzione di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

visto l'art. 44 della l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell'integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli

indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i SIC qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

ritenuto inoltre opportuno che le succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio siano attribuite all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano astigiano anche per la ZSC IT1170001 "Rocchetta Tanaro", corrispondente al SIC già delegato con D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, dalla data di sottoscrizione della convenzione in allegato;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

viste le Misure di Conservazione sitospecifiche del SIC IT1170001 "Rocchetta Tanaro" approvate con DGR 19-3112 del 04/04/2016, del SIC IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 02/05/2016 e dei SIC IT1170002 "Valmanera" e IT1170003 "Stagni di Belangero" approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016;

visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2016 con il quale, tra le altre, è stata designata la Zona Speciale di Conservazione IT1170001 "Rocchetta Tanaro";

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 IT1170002 "Valmanera", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro", all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano;
- b) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione, Governo e Tutela del Territorio alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'Ente gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativi ai SIC di cui al punto a);
- e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio dei SIC delegati con la presente Deliberazione e della ZSC IT1170001 "Rocchetta Tanaro", corrispondente al SIC già delegato con D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, nonché all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;
- f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione;
- g) di stabilire che l'Ente gestore proceda all'adozione del Piano di Gestione del SIC IT1170003 "Valmanera" sulla base dello studio propedeutico redatto con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, entro 6 mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione di cui al punto b), ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 19/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 - IT1170002 "VALMANERA", IT1170003 "STAGNI DI BELANGERO" E IT1170005 "VERNETO DI ROCCHETTA TANARO",

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali, nato a il domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via principe Amedeo 17

e

l'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano, in persona del Presidente, nato a..... il, domiciliato ai fini del presente atto in, Via

PREMESSA

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1170002 "Valmanera", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro", all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;

- b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree protette del Parco Paleontologico Astigiano, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative ai Siti della Rete Natura IT1170002 "Valmanera", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro (di seguito denominati Siti).
2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nei "Formulari standard Natura 2000", trasmessi dalla Regione, compilati nelle sue parti, alla Commissione Europea e reperibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente.
3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di verifiche e studi specifici.
4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

Art. 2

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat che hanno motivato l'individuazione del sito, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 ed alle Misure di Conservazione sitospecifiche approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 02/05/2016 per il SIC IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" e con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 per i SIC IT1170002 "Valmanera" e IT1170003 "Stagni di Belangero".
2. Gli obiettivi da perseguire nella gestione dei Siti sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nei Formulari standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

3. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

4. La bozza di piano di gestione del SIC IT1170002 "Valmanera", redatta con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, dovrà essere adeguata alle Misure di Conservazione di cui al comma 1 e adottata dal Soggetto gestore ai fini della sua successiva approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 19/2009, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i SIC qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri. In particolare, in fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e contestuale fase di verifica d'incidenza il Soggetto gestore esprime parere in merito alla necessità di assoggettare alla fase di Valutazione d'incidenza e alla fase di Valutazione Ambientale Strategica il piano proposto; in fase di valutazione di VAS e contestuale valutazione d'incidenza spetta al Soggetto gestore l'emissione del provvedimento di Valutazione d'incidenza propedeutico all'emissione del parere motivato da parte dell'autorità comunale competente per la VAS. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio per la ZSC IT1170001 "Rocchetta Tanaro", corrispondente al SIC già delegato con D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009.

Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'Ente di gestione istituisce un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del
Parco Paleontologico Astigiano

*Il Dirigente responsabile del
Settore Biodiversità e Aree naturali*

Il Presidente